REGOLAMENTO (CE) N. 2579/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1994

che stabilisce l'importo dell'aiuto per i bachi da seta, fissato in ecu dal Consiglio e ridotto a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [4], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi ai quali, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi, si applica, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994/1995, il coefficiente 1,000426, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [6]; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che, per la campagna 1994/1995, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1879/94 del Consiglio [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto per i bachi da seta, fissato in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1994/1995 e ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è pari a 110,36 ECU per telaino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[4] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[6] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[7] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 20.